



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTE le istanze presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dai proponenti il ricorso collettivo N. 10077/2019 al Consiglio di Stato:

CONSIDERATA la mancanza, in molte delle istanze, dell'Attestazione di competenza professionale (c.d. Adeverinta) da parte dell'Autorità competente, Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania - ritenuta condizione necessaria ai sensi dell'art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE - e/o di parte della documentazione (traduzione ufficiale in lingua italiana della documentazione in lingua straniera, certificato di laurea, certificazioni attestanti il percorso professionalizzante) ritenuta indispensabile ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, così come indicato nelle istruzioni per la compilazione della domanda;

VISTA la prima Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3592/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021 - avente ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - che disponeva che questo Ministero dovesse procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordinava a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione delle posizioni di oltre 400 ricorrenti;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non dovesse considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

CONSIDERATO che - non potendo procedere al confronto tra il percorso svolto dagli interessati in Romania e quello italiano, in mancanza di parte della documentazione indicata come imprescindibile nel modello di domanda di riconoscimento compilata, e/o della rispettiva attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno, dal valore dirimente in quanto *“unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”*, come statuito da numerose sentenze TAR favorevoli all'Amministrazione - **questo Ministero respingeva con decreto prot. n. 786 del 7 giugno 2021 le domande dei seguenti ricorrenti** destinatari della suddetta sentenza per le seguenti classi di concorso:

- Kizzy ABBATE [REDACTED]
- Flavia ALTOMONTE [REDACTED]
- Giovanni AMERIO [REDACTED];
- Giuseppe Maria BAGNUOLI [REDACTED];
- Adriano BARBAGALLO [REDACTED];
- Domenico BARRA [REDACTED];
- Catello BORRELLI [REDACTED];
- Vincenzo BORZUMATI [REDACTED];
- Davide BOZZANGA [REDACTED];
- Olga BREITZETEL [REDACTED];
- Matteo BRUNI [REDACTED];
- Mariantonietta BRUNO [REDACTED];
- Carmelo BURGIO [REDACTED];
- Agata CAMA [REDACTED];
- Raffaele CANGIANO [REDACTED]
- Salvatore CARE' [REDACTED]
[REDACTED]
- Marinella CASA' [REDACTED]
[REDACTED]
- Emilia CIBELLI [REDACTED]
- Natale CIBELLI [REDACTED];
- Francesca COSTANTINI [REDACTED] [REDACTED]
II;
- Simona CROCCHIOLO [REDACTED]
- Laura CUFFARO [REDACTED]
[REDACTED];
- Carmen CUGLIANDRO [REDACTED];
- Giovanni D'AGOSTINO [REDACTED]
[REDACTED];
- Carlo BREAZZANO [REDACTED];

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

- Enrica DATTILO [REDACTED];
- Francesca DEL VECCHIO [REDACTED];
- Laura DIENI [REDACTED]
- Calogero Dario D'UGO [REDACTED]
- Filippo ERMIDIO [REDACTED]
- Rocco ERMIDIO [REDACTED]
- Francesca FLACHI [REDACTED]
- Felicia FOCA' [REDACTED]
- Patrizia FORGIONE [REDACTED]
- Lucia FRANCO [REDACTED];
- Cristian LIVOLSI [REDACTED]
- Graziella FRONTERA [REDACTED]
- Annunziata FULCO [REDACTED];
- Santina FUSARO [REDACTED];
- Carmela GALELLI [REDACTED]
- Angela GALLO [REDACTED]
- Salvatore Attilio GANGEMI [REDACTED]
- Francesco GARREFFA [REDACTED];
- Mariantonietta GERACI [REDACTED];
- Lucia GUARINO [REDACTED];
- Liliana IACONO [REDACTED];
- Loredana IANNI' [REDACTED]
- Alessandra INZERILLO [REDACTED];
- Laura LA PORTA [REDACTED];
- Antonia LARIZZA [REDACTED];
- Umberto LASCO [REDACTED]
- Pietro Mario LATELLA [REDACTED];
- Simona LATELLA [REDACTED];
- Maurizio LEONI [REDACTED];
- Daniela LETIZIA [REDACTED];
- Vincenzo LONGO [REDACTED];
- Salvatore LUCINI [REDACTED];
- Francescantonio LUPPINO [REDACTED]
- Simona MAPELLI [REDACTED];
- Giuseppe Antonio MARRA [REDACTED];

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

- Vittoria Manuela MARSANO [REDACTED];
- Federico MARSILIA [REDACTED];
- Rita MARZIALE [REDACTED];
- Salvatore MASDEA [REDACTED];
- Francesca MAVIGLIA [REDACTED];
- Francesca MODAFFARI [REDACTED];
- Francesco MODAFFARI [REDACTED];
- Samanta MODAFFARI [REDACTED];
- Caterina MORABITO [REDACTED];
- Domenico MORABITO [REDACTED];
- Stefano MORABITO [REDACTED];
- Nicola MURATORE [REDACTED];
- Alessia NIRTA [REDACTED];
- Cinzia NOBILE [REDACTED];
- Saverio Salvatore NOCERA [REDACTED];
- Adriano NUCCI [REDACTED];
- Antonino NUCERA [REDACTED];
- Carmela NUCERA [REDACTED];
- Carolina NUCERA [REDACTED];
- Elettra Francesca NUNZIANTE [REDACTED];
- Chiara OLIVERI [REDACTED];
- Iolanda PACIFICO [REDACTED];
- Manuel PALARA [REDACTED];
- Rose Mary Connie PANUZZO [REDACTED];
- Girolamo PARISI [REDACTED];
- Giovanna PASSALACQUA [REDACTED];
- Vincenzina PASSANITI A-01, A-60, A-16, A-17, A-37, A-47 - assente certificato laurea;
- Carmela Maria Lea PETRULLI [REDACTED];
- Carmela PISANO [REDACTED];
- Gianfranco PLUTINO [REDACTED];
- Oriana PULVIRENTI [REDACTED];
- Domenico RASPAGLIESI [REDACTED];
- Ivan RESCINITI [REDACTED];
- Mariacarmela RIGANATI [REDACTED];
- Antonio ROCCA [REDACTED];

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

- Annalisa RUOCCHIO [REDACTED];
- Palma RUOCCHIO [REDACTED];
- Giusy SANTACATERINA [REDACTED];
- Laura Valeria SCOTTI [REDACTED];
- Carmelo Giuseppe SERRAINO [REDACTED];
- Carmela Maria Concetta SERRANO' [REDACTED];
- Giuseppe SERRAVALLE [REDACTED];
- Pasqualina SICILIANO [REDACTED];
- Carmelo SPINELLA A- [REDACTED];
- Veronica SPINELLA [REDACTED];
- Tiziana TARANTOLO [REDACTED];
- Mosè Massimo TERRASI [REDACTED];
- Francesco TRIPODI [REDACTED];
- Giuliana TUSCANO [REDACTED];
- Nadia VALLESE A [REDACTED];
- Heléna VAZZANA [REDACTED];
- Carmela VERDUCI [REDACTED];
- Marco VITALE [REDACTED];
- Claudio Francesco VITTORIOSO [REDACTED];
- Maria Grazia VOLONA' [REDACTED];
- Luigi Rodolfo VRENNA [REDACTED];
- Angela ZAVETTIERI [REDACTED];
- Giovanni ZAVETTIERI [REDACTED];
- Vanessa ZUMBO [REDACTED].

VISTA la seconda Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5230/2021-avente ad oggetto ancora l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - in esecuzione della quale, previe richieste di parere e interlocuzioni con l'Avvocatura dello Stato, si confermavano tutti i provvedimenti emessi dall'Amministrazione, già in ottemperanza alla sentenza del CDS n. 3592/2021 del 07.05.2021, in quanto *<sono conseguiti alla verifica circa "la durata complessiva, il livello e la qualità" secondo le modalità prescritte>*;

CONSIDERATA la terza sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 7111/2021 - avente ancora una volta ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - che statuisce che *"a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato*

provvedimento di diniego”, condividendo “*la deduzione di parte ricorrente in termini di elusione del giudicato*”;

VISTA l’ulteriore richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato prot. n. 26958 del 3.11.2021, attraverso la quale questa Amministrazione chiedeva di poter confermare ancora una volta il decreto di rigetto prot. n. 786 del 7 giugno 2021, dettagliando ulteriormente i motivi del diniego e precisamente rappresentando, in merito alla mancanza di documentazione imprescindibile ai fini della verifica della “durata complessiva, livello e qualità delle formazioni”, che i provvedimenti di rigetto sono stati emessi alla luce dell’*“insussistenza a corredo della domanda in capo a parte appellante del titolo di studio richiesto, o la laurea conseguita in Italia, o il certificato della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo”*, precisando che *“senza tale documentazione il corso svolto all’estero viene considerato un corso di specializzazione post-universitario non una qualificazione abilitante*;

VISTO il parere reso all’esito dall’Avvocatura dello Stato con nota di riscontro prot. n.666506 del 17.11.2021, con il quale, ritenute le sentenze sopra *“un ostacolo di natura processuale all’adozione di ulteriori atti di diniego nei confronti delle parti ricorrenti”*, si individua l’attività adempitiva dell’Amministrazione nell’adozione di *“provvedimenti che - ove necessario - dispongano, nei confronti degli istanti, lo svolgimento di misure compensative idonee a supplire alle eventuali carenze del percorso formativo seguito all’estero”*;

CONSIDERATO che i corsi professionalizzanti *“Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti dai ricorrenti, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un’idoneità pedagogica all’insegnamento, più che all’approfondimento di una specifica disciplina*;

VISTE le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 previste per i **titoli identici**;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su **materie sostanzialmente diverse** da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono **referibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani**;

VERIFICATO, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, **non attesta inconfutabilmente il “livello” richiesto** per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva

europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all’effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all’approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l’insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l’insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

RILEVATA in più istanze un’incongruente sovrapposizione, su cui sono in corso idonei accertamenti, tra il periodo di frequentazione dei corsi rumeni “A TEMPO PIENO” (CU FRECVENȚĂ in lingua rumena), dichiarata dall’università rumena relativamente ai due anni di corsi/tirocini frequentati e i contemporanei incarichi di supplenza svolti dagli interessati in Italia e documentati attraverso relativi certificati di servizio;

CONSIDERATO che - nonostante l’articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 preveda in merito alle misure compensative che “*Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni*” - il TAR si è pronunciato più volte in merito alle misure compensative stabilite da questo Ministero per i percorsi professionalizzanti degli italiani in Romania, definendo il tirocinio di due anni stabilito dall’Amministrazione “*non rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità*”;

CONSIDERATO l’obbligo di ottemperanza al disposto giudiziale, come precipuamente individuato, da ultimo, dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.7111/2 nella rivalutazione delle posizioni di oltre 400 ricorrenti nel termine di soli 30 giorni;

RITENUTO, nuovamente, che l’esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all’istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

VISTO che questa Amministrazione, tramite nota prot. n. 23749 del 4.10.2021, ha chiesto all’Avvocatura dello Stato, di esprimersi in merito all’eventuale applicazione del “*succitato articolo del decreto attuativo della direttiva relativo ai **titoli identici**, ovvero semplificando la procedura e rilasciando, in esecuzione ad ogni sentenza, un provvedimento diretto agli UUSSPP/UUSSRR interessati, contenente le informazioni utili all’organizzazione delle misure compensative, ormai standardizzate per questa tipologia di formazione professionalizzante degli italiani in Romania*”;

CONSIDERATA la nota di riscontro prot. n.638451 del 5.11.2021, attraverso la quale l’Avvocatura dello Stato conferma che “*la genericità complessiva delle informazioni riguardanti i corsi seguiti in Romania, per i quali non sono individuabili distinte classi di*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• Vincenzina PASSANITI A-01, A-60, A-16, A-17, A-37, A-47 - assente certificato laurea;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. - Il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore, si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessato/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. lgs, n, 206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4. Il giudizio finale di superamento ovvero di non superamento del tirocinio svolto, da pubblicarsi all'Albo degli Uffici Scolastici Regionali interessati e da notificarsi agli interessati, verrà trasmesso dai medesimi Uffici alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5. Gli Uffici Scolastici Regionali comunicheranno per iscritto all'interessato/a la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ASSUNTA PALERMO



Firmato digitalmente da PALERMO MARIA
ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE